



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 39

del Registro

Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace.

OGGETTO:

Data **28/10/2017**

L'anno duemiladiciassette addi **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **11.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Bartolacci Maria Silvia.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Il Sindaco ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Costituzione in giudizio davanti al Giudice di Pace”**.

Premesso che avverso le sanzioni amministrative irrogate con verbali di accertamento di violazione al codice della strada, ovvero contro ordinanze/ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale al Giudice di Pace competente per territorio, a norma degli artt. 204/bis e 205 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, art. 22 e seguenti della Legge 24/11/1981 n. 689;

Ritenuto necessario che l'Ente resista in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni ed in particolare l'ottenimento di un provvedimento che dichiari la convalida dell'atto, nonché l'eventuale rifusione delle spese sostenute, in tutti i ricorsi presentati avanti al Giudice di Pace competente;

Rilevato che secondo l'interpretazione prevalente, il Sindaco o suo delegato è validamente rappresentato in giudizio solo attraverso una formale deliberazione dell'organo collegiale (Giunta Comunale) analogamente a quanto avviene per i giudizi avanti agli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi (Corte suprema di Cassazione – II sez. civ. 416/2006 depositata in cancelleria il 7/8/2012);

Visto il D.Lgs. 285/1992;

Vista la Legge 689/1981;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

PROPONE

Di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nei giudizi instaurati a seguito di ricorsi al Giudice di Pace competente, avverso i verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del C.d.S.
